

CAMERA DEI DEPUTATI N. 289

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RENZULLI

Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È necessario che in analogia al riconoscimento già esistente di Cavaliere di Vittorio Veneto per i combattenti della prima guerra mondiale, venga istituita l'onorificenza di Cavaliere della Patria per coloro che hanno combattuto nel secondo conflitto mondiale.

Con la presente proposta di legge si intende colmare questa lacuna.

Appare infatti necessario che venga conferito un tangibile riconoscimento onorifico a coloro che sono caduti nel compimento del loro dovere verso lo Stato, agli ex combattenti, ai mutilati, agli invalidi che durante l'ultima guerra e nella lotta di liberazione hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, e, con il loro impegno e sacrificio, hanno contribuito alla difesa della Patria e all'affermazione dei principi di democrazia su cui lo Stato repubblicano ancora oggi si fonda.

Con la presente proposta di legge si vuole adempiere ad un dovere di riconoscenza verso quanti hanno sacrificato alla Patria una parte importante della loro esistenza, pagando talvolta con la vita, con gravi mutilazioni o comunque con la presenza al fronte, per difendere la causa della collettività nazionale.

Di costo veramente esiguo ma di grande significato morale, l'istituzione di questa onorificenza ristabilisce un doveroso equilibrio nel quadro delle onorificenze esistenti, recuperando al riconoscimento di distinzione meriti che finora erano stati dimenticati.

Con questo atto lo Stato salda un debito nei confronti di coloro che hanno contribuito a porre le fondamenta dello sviluppo e della crescita sociale che ci pongono, oggi, ai primi posti tra i Paesi più progrediti nel mondo.

Onorevoli colleghi, per queste semplici e ovvie ragioni ci auguriamo che il provvedimento trovi rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate regolari italiane durante il conflitto mondiale 1940-1945 e nella guerra di liberazione nazionale e a coloro che, appartenendo alle Forze armate regolari o alle forze di liberazione, furono, comunque, fatti prigionieri ed internati nei campi di prigionia, è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

ART. 2.

1. Al personale militare e comunque mobilitato, dipendente del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato già appartenente al cessato Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, del Corpo forestale dello Stato, che prestarono servizio per almeno sei mesi in territorio dichiarato in stato di guerra durante il secondo conflitto mondiale 1940-1945 e nella guerra di liberazione nazionale è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto interministeriale dei Ministri delle finanze, della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda in carta libera ai rispettivi Ministeri.

ART. 3.

1. È istituito l'ordine dei « Cavalieri della Patria », comprendente l'unica classe di Cavaliere.

2. L'onorificenza è conferita:

a) ai combattenti della guerra 1940-1945 di cui all'articolo 1, decorati della croce di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili;

b) ai mutilati di guerra;

c) agli invalidi civili di guerra fruanti di una categoria pensionistica tabellare di guerra;

d) ai congiunti dei caduti.

3. L'onorificenza di cui ai commi 1 e 2 è altresì conferita ai combattenti della guerra 1940-1945, di cui all'articolo 2, titolari di campagna di guerra, che siano:

a) dipendenti del Corpo della Guardia di finanza;

b) dipendenti dell'Arma dei carabinieri;

c) dipendenti della Polizia di Stato, già appartenenti al cessato Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

4. Le insegne dell'ordine sono costituite:

a) da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche stabilite con decreto del Ministro della difesa, per i soggetti di cui al comma 2;

b) da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche stabilite con decreti dei Ministri rispettivamente competenti, per il personale di cui al comma 3.

ART. 4.

1. L'onorificenza dell'ordine di Cavaliere della Patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta:

a) del Ministro della difesa, per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

b) del Ministro competente, per il personale di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza:

a) i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 presentano domanda al competente consiglio dell'ordine, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, tramite il comune di residenza, che provvede ad inoltrarla entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione;

b) il personale di cui al comma 3 dell'articolo 3 presenta domanda al competente Ministero.

3. Le domande e i documenti occorrenti per l'ottenimento della medaglia di cui agli articoli 1 e 2 e dell'onorificenza di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e da qualunque altro diritto.

ART. 5.

1. Capo dell'ordine di Cavaliere della Patria è il Presidente della Repubblica.

2. L'ordine è retto:

a) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, da un consiglio composto da un generale di Corpo d'armata o grado corrispondente, che lo presiede; quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, e dai presidenti delle associazioni combattenti e reduci, mutilati o invalidi di guerra e civili di guerra;

b) per il personale di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, da un consiglio composto: dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza; dal presidente e dal vice-presidente dell'Associazione nazionale del personale della guardia di finanza in congedo;

c) per il personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 da un consiglio composto: dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal presidente e dal vice-presidente dell'Associazione nazionale del personale dell'Arma dei carabinieri in congedo;

d) per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3, da un consiglio composto: dal capo della Polizia, dal presidente e dal vice-presidente dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato in congedo;

e) per il personale di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3, da un consiglio composto: dal comandante generale del Corpo delle guardie forestali; dal presidente e dal vice-presidente dell'Associazione nazionale del personale del Corpo forestale in congedo.

3. Il Presidente ed i membri del consiglio dell'ordine di cui alla lettera a) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

4. I componenti dei consigli dell'ordine di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato globalmente in lire 9.500 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.